

REGOLAMENTO (CE) N. 780/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 (**), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (***), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3411/93 (****), la concessione dell'aiuto al latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti è subordinata all'obbligo di incorporare almeno 50 chilogrammi di polvere per 100 chilogrammi di prodotto finito; che il paragrafo 1 bis dell'articolo 4 prevede, tuttavia, la fissazione del quantitativo minimo a 35 chilogrammi per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1994; che l'andamento della situazione del mercato del latte scremato in polvere giustifica il mantenimento di tale deroga fino al 30 giugno 1994;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1994.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1725/79, i termini «dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1994» sono sostituiti dai termini «dal 1° febbraio 1993 al 30 giugno 1994».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(**) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

(***) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.

(***) GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 28.